

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Ente Nazionale Sordi, con sede legale in Via Gregorio VII, 120
00165 Roma, Pec: protocollo@pec.ens.it , C.f. 04928591009, P.Iva
06960941000 e sede operativa in Via Leonardo da Vinci 16 A/B Viterbo, in
persona del Presidente pro tempore, Raffaele Cagnazzo,

E

l'Università degli Studi della Tuscia (in seguito indicata come Università
Tuscia) con sede a Viterbo in via Santa Maria in Gradi 4,
protocollo@pec.unitus.it, C.F. 80029030568, P.IVA 00575560560, nella
persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Stefano Ubertini,

(in prosieguo anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente
"Parte")

VISTI

- la legge n. 341 del 19.11.1990;
- lo Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, adottato con
Decreto Rettoriale n. 185/19 del 11.03.2019.

PREMESSO

- che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;
- che l'Ente Nazionale Sordi *Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS APS (ENS)* ed esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale (L. 12 maggio 1942 n. 889; L. 21 agosto 1950 n. 698; D.P.R. 31 marzo 1979). È Ente del Terzo Settore iscritto dal 16/06/2022 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sezione Associazioni di Promozione Sociale (precedentemente iscritto nel registro nazionale APS del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ed è riconosciuto come *Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25*

dello statuto del C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico (delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005);

- che l'Ente Nazionale Sordi (ENS) promuove e valorizza la dignità e l'autonomia delle persone sorde, i loro pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione e l'inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, favorendo il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, promuovendo la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative. Nella realizzazione della mission l'ENS opera attraverso: 1) servizi di ascolto e consulenza per le persone Sorde e sorde; 2) organizzazione di corsi LIS, da quelli di base a quelli di specializzazione per diventare Assistente alla Comunicazione o Interprete e corsi rivolti al personale docente della scuola; 3) realizzazione di campagne di sensibilizzazione per promuovere un'immagine positiva della sordità, abbattere stereotipi e pregiudizi e cambiare il paradigma sulla disabilità in generale e sulla sordità in particolare; 4) studi sulla sordità, sulle metodologie educative, le tecniche riabilitative, le lingue dei segni, il bilinguismo, le nuove tecnologie e tutto quello che ruota intorno alla comunità sorda, alla persona sorda e ai suoi diritti.
- che l'ENS ritiene prioritario attivare circuiti efficaci di rete, rendendo sinergica l'attività dei relativi soggetti, nel rispetto dell'autonomia dei ruoli, secondo progetti ed obiettivi comuni.

CONSIDERATO

- che l'ENS ha interesse a collaborare con l'Università della Tuscia per la più ampia diffusione della cultura sorda e integrare l'attuale sistema universitario con percorsi formativi accessibili alle persone Sorde oraliste e segnanti.
- che l'Università degli Studi della Tuscia, possiede un patrimonio di competenze, conoscenze, laboratori e strumentazioni che possono essere messi a disposizione delle politiche volte all'attuazione degli obiettivi dell'ENS;
- che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- che le Parti si attendono dalla presente Convenzione di promuovere la diffusione e migliorare la conoscenza dello studente sordo e della sua famiglia.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

1.1. Con la presente Convenzione Quadro le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a) Convegni scientifici e seminari teorico-pratici sui temi della sordità e dell'inclusione;
- b) Corsi di formazione dedicati a docenti, funzionari della pubblica amministrazione;
- c) Partecipazione congiunta a bandi per attività di ricerca e di disseminazione della ricerca nazionali e internazionali;
- d) Collaborazione a progetti dei quali si condividono gli obiettivi allo scopo di diffondere informazioni sulla lingua dei segni e promuoverne l'utilizzo;
- e) Supporto all'interno dello sportello di ascolto e sostegno a tutte le persone sorde che frequenteranno l'università;
- f) *Fornire accessibilità presso gli uffici di orientamento per accompagnare la persona sorda all'interno dell'Università, promuovendo una cultura inclusiva, valorizzando l'eterogeneità e i punti di forza di ogni persona e investendo nella formazione superiore di ognuno tramite risorse e supporti diversificati: Lis, pc o dispositivi mobili (cellulari, palmari, ipad, smartphone, ecc.) , presenza di tutor specializzati, per gli approfondimenti, chiarimenti e sostegno allo studio, rendendo il percorso di studi maggiormente produttivo, ed anche interattivo o collaborativo, favorendo il Cooperative Learning,*
- g) *Supporto per la traduzione LIS in occasione di seminari, convegni e altre attività di pratica pubblica dell' Ateneo, oltre che quanto indicato nei punti a), b), c), d), e), f) sopradescritti.*

Articolo 3

1. L'ENS si impegna ad ospitare all'interno delle proprie strutture, sulla base di appositi accordi, studentesse/studenti e tirocinanti, per lo svolgimento di tirocini, per ricerche finalizzate alla redazione di tesi di laurea, nonché studiose/i e ricercatrici/ricercatori dell'Università.

2. L'università della Tuscia si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, attraverso lo scambio di risorse umane, nonché la fruizione dei locali e l'accesso agli archivi e ai database dell'Università.

Articolo 4

1. La presente Convenzione Quadro NON comporta oneri finanziari per l'Università.

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente Convenzione Quadro si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università.

2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione della presente Convenzione Quadro, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di apposite convenzioni attuative che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente Convenzione Quadro.

Articolo 6

1. Le/i responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

a) per l'Ente Nazionale Sordi: il Consigliere Anziano, il Sign. Andrea De Santis, e-mail viterbo@ens.it e la dott.ssa Fornario Maria e-mail dott.fornariomaria@libero.it ;

b) per l'Università della Tuscia: il prof. Andrea Genovese, agenovese@unitus.it, la dott.ssa Martina Galli, e-mail martinagalli@unitus.it;

2. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire la persona responsabile con altra persona responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione Quadro, una o più delle persone responsabili indicate si trovi impossibilitata a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro.

2. Ciascuno delle parti contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione Quadro presso terzi;
 - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale, qualora si creino i requisiti per applicarla.
3. il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione Quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza delle lavoratrici/dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 8

- 1. Le parti si danno atto all'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quelle di ciascuna di esse.
- 2. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione Quadro.
- 3. L'utilizzazione del logo delle parti straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrisponde all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 9

- 1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione Quadro e previo assenso dell'altra Parte.
- 2. Qualora le Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
- 3. È consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dall'attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Articolo 10

- 1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi fra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente

approvati dagli Organi competenti.

Articolo 11

1. La presente Convenzione Quadro, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovata con specifico atto previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 12

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione Quadro sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 13

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione Quadro medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione Quadro.

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Articolo 14

Le parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione Quadro è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 cc.

Articolo 15


Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 07.08.1990 e dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82 del 07.03 2005, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5,6 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università della Tuscia, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 30772 del 20/04/2022, con onere a carico di entrambe le Parti. L'ENS si impegna a rimborsare il relativo importo di spettanza dell'Università della Tuscia entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Viterbo, li 29.03.2023

Per l'Ente Nazionale Sordi
Il Presidente
Raffaele Cagnazzo



Per l'Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore
(Prof. Stefano Ubertini)

